



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
304	01

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 08/10/2025

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge regionale della Campania 27 marzo 2009, n. 4. Approvazione degli indirizzi e dei criteri per l'assegnazione degli importi ai Comuni relativi alle spese elettorali per le consultazioni regionali 2025, ai fini del relativo riparto delle somme assegnabili ai Comuni per le spese inerenti all'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 2025.

1)	Presidente	VINCENZO	DE LUCA	<u>Presidente</u>
2)	Vicepresidente	FULVIO	BONAVITACOLA	<u></u>
3)	Assessore	FELICE	CASUCCI	<u></u>
4)	Assessore	ETTORE	CINQUE	<u></u>
5)	Assessore	BRUNO	DISCEPOLO	<u></u>
6)	Assessore	VALERIA	FASCIONE	<u></u>
7)	Assessore	ARMIDA	FILIPPELLI	<u></u>
8)	Assessore	LUCIA	FORTINI	<u></u>
9)	Assessore	ANTONIO	MARCHIELLO	<u></u>
10)	Assessore	MARIO	MORCONE	<u></u>
	Segretario	MAURO	FERRARA	<u></u>

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che il Decreto del Presidente della Giunta regionale N. 247 del 24/09/2025 ha disposto la convocazione dei comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania, per domenica 23 novembre 2025 e lunedì 24 novembre 2025;
- b. che la L.R. 27 marzo 2009, n. 4, all'art. 1, commi 2 e 3, ha previsto che: "2. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate. 3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia. (...)";
- c. che la Legge 17 febbraio 1968, n. 108, all'art. 21 ha previsto, tra l'altro, che: "Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi. (...)";
- d. che il Decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, all'art. 34, ha previsto che: "In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario.";
- e. che il Decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, all'art. 53, ha previsto che: "Negli ospedali e case minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominale è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.";
- f. che la Legge 23 aprile 1976, n. 136, all'art. 17, ha previsto che: "Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del presente articolo. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli

enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni. Sono comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro. Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo. In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale. L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare. Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti”;

- g. che la Legge 23 aprile 1976, n. 136, all'art. 9, ha previsto, tra l'altro, che: “Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. (...) Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (...)”;
- h. vista la Legge 18 dicembre 1973, n. 836 sul Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;
- i. che la Legge 13 marzo 1980, n. 70, all'art. 1 ha previsto che: “1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale. 2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120. 3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea

effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. 4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. 5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104; b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22; c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. 6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96; b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49”;

- j. visto l'art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- k. che il Decreto legge 19 marzo 2025 n. 27, all'art. 1, comma 3, ha previsto che: “Ferre restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni, limitatamente alle consultazioni elettorali che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni non abbinate ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.”;
- l. che la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 26 ha approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2025-2027;
- m. che la stessa Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 26, all'art. 2, comma 4, ha previsto che: “4. *Per l'esercizio finanziario 2025 sono autorizzati gli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza e i pagamenti di spesa entro i limiti degli stanziamenti di cassa di cui al precedente comma 1, in conformità all'annesso prospetto delle spese di bilancio redatto per missioni, programmi e titoli.*”;
- n. che nel citato prospetto delle spese di bilancio in corrispondenza della Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 0107, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile, Titolo 1 Spese correnti risultano indicate le previsioni di competenza ANNO 2025, 2026 e 2027 e la previsione di cassa ANNO 2025;
- o. che la Deliberazione della Giunta regionale N. 1 del 07/01/2025, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 - Determinazioni”, tra l'altro, ha provveduto, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento dei programmi finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese, raccordando i capitoli di entrata e di spesa almeno al quarto livello del piano dei conti nel rispetto delle variazioni ordinamentali; ad approvare il bilancio gestionale per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 come articolato nella sezione Entrate e Spesa di cui agli allegati n. 1 e n. 2 che formano parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione; ad onerare le strutture direttoriali o equiparate al rispetto degli equilibri di bilancio;
- p. che dall' ALLEGATO N°2 – SPESA alla suddetta deliberazione risultava al Cap. Spesa U00013, Descrizione: SPESE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI EX LEGGE 22/2/1995, N.43 E L.R. 27/3/2009, N.4, sulla Competenza 2025 la cifra di euro 14.000.000,00, e sulla Cassa 2025 la cifra di euro 14.351.935,53, e sulla competenza 2026 la cifra di euro 3.000.000,00, con Missione 1, Programma 107, Titolo 1, Macroaggregato 104; IV Livello U.1.04.01.02.000;
- q. che la Legge regionale 31 luglio 2025, n. 14, ha approvato l'Assestamento del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 e variazione di Bilancio della Regione Campania, senza variazioni in corrispondenza della Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 0107, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile, Titolo 1 Spese correnti;
- r. che la Deliberazione della Giunta Regionale N. 519 del 01/08/2025, ha approvato il Bilancio Gestionale 2025/2027 Assestato in esecuzione della Legge Regionale n. 14 del 31.07.2025 recante “Assestamento del Bilancio di previsione 2025/2027 e Variazione al Bilancio della Regione Campania”;

- s. che dall'Allegato n.2 - SPESA di quest'ultima deliberazione risulta al Cap. Spesa U00013, sulla Competenza 2025 la cifra di euro 14.000.000,00, sulla Cassa 2025 la cifra di euro 14.272.118,84 e sulla Competenza 2026 la cifra di euro 3.000.000,00;

PRESO ATTO dall'istruttoria dei competenti Uffici regionali:

- a. che con documento informatico al Protocollo N.0476678/2025 del 25/09/2025 REGIONE CAMPANIA, è stato richiesto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli - Ufficio elettorale di comunicare ai fini del calcolo dei parametri da utilizzare per la definizione del riparto di cui all'oggetto, con l'ultimo dato utile, aggiornato e completo, il numero delle sezioni elettorali e degli elettori della regione Campania, considerabili a tale scopo ai sensi dell'art. 17, comma 9, della Legge n. 136/1976;
- b. con documento informatico Prot. Uscita N.0386240 del 30/09/2025, acquisita al Protocollo N.0488614/2025 del 01/10/2025 della REGIONE CAMPANIA, la suddetta Prefettura di Napoli ha inviato un gruppo di dati;
- c. con documento informatico Protocollo N.0491361/2025 del 01/10/2025 REGIONE CAMPANIA è stato richiesto alle Prefetture Uffici territoriali del Governo di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno - Uffici elettorali, di comunicare l'elenco dei Comuni interessati allo svolgimento delle elezioni amministrative dei loro organi contemporaneamente alle date concernenti la Convocazione dei comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania, fissate con il decreto di cui all'oggetto, per domenica 23 novembre 2025 e lunedì 24 novembre 2025;
- d. con documento informatico Protocollo N.0498982/2025 del 03/10/2025 REGIONE CAMPANIA indirizzato alle Prefetture Uffici territoriali del Governo di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno - Uffici elettorali è stato comunicato che nelle more della comunicazione da parte delle stesse Prefetture dell'ultimo dato utile, aggiornato e completo, inerente il numero dei seggi speciali di cui all'art. 9 della Legge 23 aprile 1976, n. 136 di cui si prevede la costituzione nell'ambito dello svolgimento consultazioni elettorali in parola, già richiesto dall'Ufficio Speciale con il documento informatico Protocollo N.0476678/2025 del 25/09/2025, si procederà alla quantificazione dell'anticipazione ai Comuni sulla base dei dati utilizzati ai fini del riparto delle ultime consultazioni regionali. Le eventuali somme differenziali che dovessero risultare in esito alla comunicazione dei dati richiesti saranno liquidate in sede di definizione dei conguagli;
- e. con documenti informatici Prot. Uscita N.0084507 del 03/10/2025 Prefettura Benevento acquisito al Protocollo della REGIONE CAMPANIA N.0501237/2025 del 06/10/2025, Prot. Uscita N.0392123 del 03/10/2025 Prefettura Napoli acquisito al Protocollo della REGIONE CAMPANIA N.0501176/2025 del 06/10/2025, Prot. Uscita N.0149901 del 02/10/2025 Prefettura Salerno acquisito al Protocollo della REGIONE CAMPANIA N.0495204/2025 del 02/10/2025, Prot. Uscita N.0088883 del 02/10/2025 Prefettura Avellino acquisito al Protocollo della REGIONE CAMPANIA N.0493095/2025 del 02/10/2025, e con messaggio di posta elettronica del Prefettura U.T.G. di Caserta Ufficio Elettorale Provinciale del 6 ottobre 2025, è stato fornito riscontro alla richiesta di dati relativa ai Comuni interessati allo svolgimento delle elezioni amministrative dei loro organi contemporaneamente alle date concernenti la Convocazione dei comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania;
- f. con il suddetto messaggio di posta elettronica del Prefettura U.T.G. di Caserta Ufficio Elettorale Provinciale del 6 ottobre 2025, è stato fornito documento informatico relativo al numero dei seggi speciali acquisito al Protocollo REGIONE CAMPANIA N.0504838/2025 del 07/10/2025;
- g. con messaggio di posta elettronica certificata 06/10/2025 proveniente da Avellino elettorale.prefav@pec.interno.it, acquisito al Protocollo della REGIONE CAMPANIA N.0503861/2025 del 06/10/2025, è stato fornito l'ultimo elenco aggiornato del numero degli elettori e del numero delle sezioni elettorali della provincia di Avellino;
- h. con messaggio di posta elettronica proveniente dal Responsabile CED Prefettura Napoli Giovanni Milone del 7 ottobre 2025 acquisito al Protocollo REGIONE CAMPANIA N.0506097/2025 del 07/10/2025 è stato inviato il file contenente il totale degli elettori di Napoli e provincia distinti a livello di sezione;

RITENUTO di dover

- a. stabilire gli indirizzi ed i criteri per determinare l'importo delle spese generali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale da rimborsare ai Comuni con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati nella misura prevista dall'art. 17, comma 9, della L. n. 136/1976, da definire dividendo la disponibilità finanziaria complessiva del Capitolo Uscita U00013 del bilancio gestionale relativa agli esercizi 2025 e 2026 - detratto il trattamento economico da corrispondere ai componenti dei seggi per la parte a carico della Regione Campania - per il numero di sezioni elettorali e per il numero di elettori della regione Campania, con una maggiorazione del 40 per cento per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali;
- b. approvare i seguenti parametri per elettore e per sezione elettorale ai fini del calcolo dell'ammontare delle spese generali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale che i Comuni sono autorizzati a sostenere in base a documentato rendiconto da redigere secondo le forme e le modalità di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 3-bis, aggiunto dall' art. 12, comma 1, lett. h), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120: euro 1,52 per ciascun elettore; euro 839,06 per ciascuna sezione elettorale;
- c. precisare che:
 - c.1 in ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario;
 - c.2 le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle suddette elezioni sono determinate dalle previsioni normative in materia;
 - c.3 nel caso di contemporaneità delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 2025 con le elezioni comunali le spese a carico della Regione, sia quelle per il trattamento economico dei componenti dei seggi, sia quelle generali calcolate secondo i suddetti criteri e parametri, sono ridotte di una metà;
- d. demandare all'Ufficio Speciale Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione gli adempimenti consequenziali finalizzati a:
 - d.1 stabilire con decreto sulla base degli indirizzi, dei criteri e parametri di calcolo suddetti e tenendo conto delle citate quote di ripartizione tra gli altri enti interessati alla consultazione, l'importo delle spese da rimborsare da parte della Regione Campania a ciascun Comune, sia per il trattamento economico dei componenti dei seggi, sia per le spese generali, per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni elettorali regionali 2025, con la definizione delle somme da assegnare ai Comuni, disponendo che eventuali eccedenze, in base a documentato rendiconto di cui sopra, rispetto all'importo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi;
 - d.2 erogare ai Comuni un acconto dell'importo delle spese da rimborsare a ciascun Comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni elettorali regionali 2025, tenuto conto della ripartizione proporzionale tra gli enti interessati in base al numero delle consultazioni e comunque nei limiti del pertinente stanziamento di cassa iscritto in bilancio gestionale per l'esercizio 2025, al Capitolo Uscita U00013;
 - d.3 di formulare le Istruzioni in ordine alle spese ammissibili a rimborso stabilendone la rimborsabilità secondo l'ultimo precedente in ordine di tempo costituito dalle consultazioni elettorali regionali del 2020, a cui si fa espresso rinvio, nonché ricomprendendo tutte quelle spese, purché giustificate, dichiarate formalmente come legittimamente assunte, necessarie e indispensabili alla organizzazione tecnica ed alla attuazione delle consultazioni, dai responsabili dei competenti servizi comunali;
 - d.4 provvedere a rimborsare ai Comuni l'eventuale saldo del rimborso delle spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, a seguito di presentazione dei rendiconti formati e documentati secondo le Istruzioni che saranno precisate dallo stesso Ufficio in base agli indirizzi impartiti, o all'eventuale recupero delle spese non dovute;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale N. 247 del 24/09/2025;

- la Legge 17 febbraio 1968, n. 108;
- la Legge 23 aprile 1976, n. 136;
- la L.R. 27 marzo 2009, n. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania N. 396 del 28/07/2020;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di stabilire gli indirizzi ed i criteri per determinare l'importo delle spese generali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale da rimborsare ai Comuni con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati nella misura prevista dall'art. 17, comma 9, della L. n. 136/1976, da definire dividendo la disponibilità finanziaria complessiva del Capitolo Uscita U00013 del bilancio gestionale relativa agli esercizi 2025 e 2026 - detratto il trattamento economico da corrispondere ai componenti dei seggi per la parte a carico della Regione Campania - per il numero di sezioni elettorali e per il numero di elettori della regione Campania, con una maggiorazione del 40 per cento per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali;
2. di approvare i seguenti parametri per elettore e per sezione elettorale ai fini del calcolo dell'ammontare delle spese generali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale che i Comuni sono autorizzati a sostenere in base a documentato rendiconto da redigere secondo le forme e le modalità di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 3-bis, aggiunto dall' art. 12, comma 1, lett. h), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120: euro 1,52 per ciascun elettore; euro 839,06 per ciascuna sezione elettorale;
3. di precisare che:
 - 3.1 le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle suddette elezioni sono determinate dalle previsioni normative in materia;
 - 3.2 in ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario;
 - 3.3 nel caso di contemporaneità delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 2025 con le elezioni comunali le spese a carico della Regione, sia quelle per il trattamento economico dei componenti dei seggi, sia quelle generali calcolate secondo i suddetti criteri e parametri, sono ridotte di una metà;
4. di demandare all'Ufficio Speciale Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione gli adempimenti consequenziali finalizzati a:
 - 4.1 stabilire con decreto sulla base degli indirizzi, dei criteri e parametri di calcolo suddetti e tenendo conto delle citate quote di ripartizione tra gli altri enti interessati alla consultazione, l'importo delle spese da rimborsare da parte della Regione Campania a ciascun Comune, sia per il trattamento economico dei componenti dei seggi, sia per le spese generali, per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni elettorali regionali 2025, con la definizione delle somme da assegnare ai Comuni, disponendo che eventuali eccedenze, in base a documentato rendiconto di cui sopra, rispetto all'importo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi;
 - 4.2 erogare ai Comuni un acconto dell'importo delle spese da rimborsare a ciascun Comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni elettorali regionali 2025, tenuto conto della ripartizione proporzionale tra gli enti interessati in base al numero delle consultazioni e comunque nei limiti del pertinente stanziamento di cassa iscritto in bilancio gestionale per l'esercizio 2025, al Capitolo Uscita U00013;
 - 4.3 formulare le Istruzioni in ordine alle spese ammissibili a rimborso stabilendone la rimborsabilità secondo l'ultimo precedente in ordine di tempo costituito dalle consultazioni elettorali regionali del 2020, a cui si fa espresso rinvio, nonché ricomprendendo tutte quelle

spese, purché giustificate, dichiarate formalmente come legittimamente assunte, necessarie e indispensabili alla organizzazione tecnica ed alla attuazione delle consultazioni, dai responsabili dei competenti servizi comunali;

- 4.4 provvedere a rimborsare ai Comuni l'eventuale saldo del rimborso delle spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, a seguito di presentazione dei rendiconti formati e documentati secondo le Istruzioni che saranno precisate dallo stesso Ufficio in base agli indirizzi impartiti, o all'eventuale recupero delle spese non dovute;
5. di trasmettere la presente Deliberazione al Consiglio Regionale della Campania, al Gabinetto del Presidente, all'Ufficio Speciale Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione per gli adempimenti consequenziali, alla Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Redazione del Portale della Regione Campania per la pubblicazione sul portale informatico "Casa di vetro" ed al BURC per la pubblicazione.